

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Termini di pagamento e prezzi.

1.1 Tutte le fatture sono emesse entro la fine del mese in cui è stata effettuata la spedizione del relativo materiale; il mancato puntuale pagamento comporterà applicazione di interessi moratori - ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche e integrazioni - che decorreranno dalla data di scadenza della fattura, senza necessità di costituzione in mora; in caso di contestazione sul momento di invio o di ricezione della fattura si farà riferimento alla data di consegna della merce e, ai fini del computo degli interessi di cui sopra, il termine di pagamento pattuito si considererà decorrente dalla data di consegna.

1.2 Il Fornitore avrà facoltà di modificare il prezzo dei prodotti nell'ipotesi in cui nel corso del rapporto dovessero verificarsi aumenti nel costo dell'alluminio - come rilevato al London Metal Stock Exchange - superiori complessivamente, ed anche per effetto di separati aumenti, al 5% rispetto alla quotazione odierna; gli aumenti si applicheranno su tutte le fatture in emissione successivamente alla comunicazione della variazione del prezzo.

2. Target, Minimo annuo garantito e criteri di computo.

2.1. Il Target Annuo costituisce il volume di prodotti (espresso in unità di misura per prodotto) che l'Acquirente prevede ragionevolmente di acquistare nel corso di ciascun anno di rapporto; tale indicazione non è vincolante, ed il mancato raggiungimento del Target annuo non potrà costituire inadempimento a meno che dipenda da dolo o colpa grave.

2.2 Il Minimo Annuo Garantito costituisce il volume di prodotti (espresso in unità di misura per prodotto) che l'Acquirente si impegna ad acquistare nel corso di ciascun anno di rapporto.

2.3 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto di fornitura nell'ipotesi di: a) mancato raggiungimento del Minimo Annuo Garantito; b) ritardo superiore a dieci giorni nel pagamento di una scadenza; c) reiterata inosservanza dell'obbligo di puntuale pagamento delle scadenze (indipendentemente dal ritardo).

2.4 In caso di mancato raggiungimento del Minimo Annuo Garantito, il Fornitore avrà diritto di addebitare all'Acquirente - ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. - un importo pari a 1/3 della differenza tra il fatturato effettivamente realizzato ed il Minimo Garantito Annuo; in caso di risoluzione la penale di cui sopra sarà pari a 1/3 della differenza tra il fatturato realizzato nel periodo di vigenza del contratto ed il fatturato che sarebbe stato realizzato se il Minimo Annuo Garantito fosse stato raggiunto per ciascun anno di contratto sino a scadenza, salvo il maggior danno.

2.5 In qualsiasi ipotesi di risoluzione l'Acquirente riconosce sin d'ora la facoltà del Fornitore di risolvere ex art. 1456 cod. civ. ogni altro eventuale contratto collegato al presente (comodato o vendita di attrezzature, assistenza tecnica od altro) stipulato con l'Acquirente, obbligandosi alle restituzioni conseguenti alla risoluzione.

2.6 I Target e il Minimo Annuo Garantito previsti in contratto saranno computati conteggiando le fatture emesse all'Acquirente entro il periodo di tempo di riferimento (esclusi quindi ordini che, a termini di contratto, non siano stati ancora fatturati, anche se evasi).

3. Decadenza dal beneficio del termine

3.1 L'Acquirente dichiara sin d'ora di rinunciare al - e di decadere dal - termine nel caso di sua sottoposizione a procedura esecutiva o concorsuale, o nel caso in cui sia altrimenti inadempiente alle obbligazioni pecuniarie assunte in virtù del presente contratto o di contratti collegati.

3.2 Ove il pagamento dei Prodotti non sia anticipato o contestuale alla consegna, ed il Fornitore conceda all'Acquirente un credito commerciale, il Fornitore avrà facoltà discrezionale di modificare, aumentare, ridurre o revocare tale fido con preavviso di dieci giorni; la riduzione o revoca tuttavia potrà operare con effetto immediato,

qualora sia motivata da notizie, eventi, circostanze o episodi relative all'Acquirente, che appalesino un deterioramento delle condizioni (economiche, finanziarie, patrimoniali o commerciali) dell'Acquirente stesso; qualora la variazione del fido dovesse precludere l'evasione di ordini pendenti (così come nell'ipotesi di debiti scaduti dell'Acquirente), la consegna avverrà previo pagamento anticipato, o potrà altrimenti essere rifiutata se non verso prestazione di idonea garanzia.

4. Ispezione, garanzia e limiti di responsabilità

4.1 L'Acquirente è tenuto a verificare i prodotti all'arrivo a destino; eventuali vizi o difetti dovranno essere comunicati al Fornitore per iscritto (anche a mezzo fax), a pena di decadenza, entro otto giorni decorrenti dal ricevimento della merce, se si tratti di vizi palesi, o dalla scoperta, se si tratti di vizi occulti.

4.2 Eventuali danni occorsi alla merce in viaggio dovranno essere annotati sui documenti di trasporto; qualora i prodotti siano accettati dal consegnatario senza riserve, gli stessi saranno considerati giunti a destinazione in perfette condizioni ed il Fornitore non sarà responsabile dei danni asseritamente subiti in viaggio.

4.3 Ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., è esclusa qualsivoglia responsabilità del Fornitore (salvo il caso di dolo o colpa grave) per l'ipotesi di vizi o difetti dei prodotti oggetto della fornitura; tale esclusione si estende senza eccezioni (entro il limite di esonero di responsabilità concesso dalla legge) al lucro cessante, al danno emergente ed a tutti i danni (patrimoniali o non patrimoniali) asseritamente patiti dall'Acquirente, siano essi di fonte contrattuale od extra-contrattuale, inclusi - in via meramente esemplificativa e non esaustiva - i danni da diminuzione o perdita di fatturato o di profitti, danno all'immagine, danno da fermo delle attrezzature, danno da ridotta produzione o produttività.

5. Validità delle presenti Condizioni Generali

5.1 Le presenti Condizioni Generali di fornitura disciplinano tutte le possibili vendite di prodotti che dovessero in futuro intercorrere tra il Fornitore e l'Acquirente (anche dopo la scadenza del contratto di fornitura), salvo che le parti concordino diversamente per iscritto.

5.2 Eventuali modifiche o deroghe alle presenti Condizioni Generali non potranno essere invocate contro il Fornitore se non risultino da questi accettate in forma scritta.

6. Disposizioni finali

6.1 L'Acquirente è tenuto alla rigorosa osservanza dei termini di pagamento convenuti, ed ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo; l'eventuale tolleranza del Fornitore non potrà mai essere interpretata come - o comportare - rinuncia ai diritti o rimedi previsti dalla legge o dal contratto.

7. Foro delle controversie

7.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali o ad ogni singola fornitura saranno devolute in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 cod. civ. l'Acquirente dichiara di aver compreso ed approvare espressamente le clausole di cui ai n. 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1 e 7.1.

timbro e firma

Sede Legale:
Sestestraat 27 - 2640 Mortsels (Belgium)
RPR Antwerp 0762.496.610

Capitale Sociale € 100.000,00

www.agfa.com

Domicilio Fiscale:
Agfa Offset BV - Filiale Italiana
Via Gorki 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 300 88.1
Fax (+39) 02 300 88.807

Indirizzo PEC:
agfaoffset-filialeitaliana@legalmail.it

Reg. Imp. di Milano 11726880963
Cod. Fisc. P.IVA IT 11726880963

Sede Legale:
Septestraat 27 - 2640 Mortsel (Belgium)
RPR Antwerp 0762.496.610

Capitale Sociale € 100.000,00

www.agfa.com

Domicilio Fiscale:
Agfa Offset BV - Filiale Italiana
Via Gorki 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. (+39) 02 300 88.1
Fax (+39) 02 300 88.807

Indirizzo PEC:
agfaoffset-filialeitaliana@legalmail.it

Reg. Imp. di Milano 11726880963
Cod. Fisc. P.IVA IT 11726880963